



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

Direzione Generale del Personale e della Formazione – Risorse Umane

Ufficio II

Prot. n. 45483 /sind

Roma, 14.11.2007

Ai Rappresentanti
delle Organizzazioni Sindacali
delle Qualifiche Dirigenziali
Loro Sedi

OGGETTO: Bozza Contratto Integrativo relativo al personale dirigente di seconda fascia in servizio presso il Dipartimento Giustizia Minorile, in applicazione del CCNL 2002/2005 Area I – Dirigenza del 21 aprile 2006.

Trasmetto in allegato la bozza di cui all'oggetto, all'esito della trattativa svoltasi sulla materia.

IL DIRETTORE GENERALE

Luigi Di Mauro



Ministero della Giustizia

Dipartimento Giustizia Minorile

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA I APPARTENENTE AL RUOLO DEI DIRIGENTI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005

Il giorno _____ i rappresentanti del Dipartimento per la Giustizia Minorile e quelli delle OO.SS. – Qualifiche Dirigenziali sono convenuti presso la sede centrale del Dipartimento in Roma per la stipula del presente Contratto Integrativo, al fine di dare concreta e corretta applicazione ai principi ed i criteri contenuti nel CCNL 2002/2005 Area I – Dirigenza, firmato il 21 aprile 2006.

Art. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE

Il presente contratto integrativo si applica al personale dirigente di seconda fascia appartenente al ruolo dei dirigenti del Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile in servizio presso l'Amministrazione centrale e le sedi periferiche. L'ipotesi di contratto integrativo, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria, viene trasmessa all'Ufficio Centrale Bilancio presso il Ministero della Giustizia per il visto contabile previsto dalla normativa.

Il contratto integrativo acquista efficacia il giorno successivo alla sottoscrizione ed è valido sino alla stipula del successivo, salvo eventuali integrazioni su materie qui regolate che si dovessero rendere necessarie a seguito di processi di riforma del Dipartimento.

Il presente contratto inoltre viene trasmesso all'ARAN con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Art. 2

RELAZIONI SINDACALI

Il sistema delle relazioni sindacali è regolato dagli articoli 4, 6, 7,8 e 9 del CCNL 2002/2005 – Area I – Dirigenti.

Hanno la titolarità della contrattazione e della partecipazione al sistema delle relazioni sindacali le Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL 2002-2005.

Art. 3

MATERIE DI CONTRATTAZIONE

Le materie di contrattazione integrativa sono quelle indicate nel CCNL 2002-2005.

Art. 4

FORME DI PARTECIPAZIONE

Le Parti definiscono il seguente sistema di relazioni sindacali al fine di rendere costruttivo e trasparente il confronto tra Amministrazione e Organizzazioni Sindacali.

A - Informazione preventiva

L'informazione preventiva è data in forma scritta o verbale, in tempi tali da consentire alle OO.SS. un attento esame della documentazione e l'eventuale richiesta di una sessione di concertazione nelle materie di cui all'art. 7 del CCNL 2002-2005.

Le materie oggetto della predetta informazione sono:

- materie di contrattazione collettiva integrativa, concertazione e consultazione,
- criteri generali inerenti la graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti,
- criteri generali su conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali, nonché le relative procedure ,
- criteri generali su sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti
- criteri generali inerenti la tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro,
- criteri generali su condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale
- criteri generali sulla gestione delle iniziative socio-assistenziali a favore dei dirigenti,
- criteri generali sulle implicazioni derivanti dai processi di riorganizzazione e ristrutturazione interni all'amministrazione,
- situazione dei posti dirigenziali vacanti, da rendere nota anche attraverso il sito internet www.giustiziaminorile.it;
- eventuali variazioni sulla copertura assicurativa in vigore.

B - Informazione successiva

L'informazione successiva è data per le seguenti materie:

- atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione dei fondi previsti dal CCNL,
- incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall'amministrazione o su designazione della stessa ai sensi dell'art. 60 del CCNL 2002 – 2005,

- aggiornamento sugli incarichi dirigenziali conferiti mediante pubblicazione dei dati sul sito internet www.giustiziaminorile.it.

C - Concertazione

Ai sensi dell'art 7 del precitato CCNL la concertazione può essere attivata dai rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto collettivo nazionale in vigore, nelle forme e per le materie previste dall'art 7 del precitato CCNL:

- criteri generali inerenti la graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti,
- criteri generali su sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti,
- tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro,
- condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.

D - Consultazione

La consultazione preventiva dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto collettivo nazionale in vigore è obbligatoria su :

- a) organizzazione e disciplina di strutture ed uffici del Dipartimento. Consistenza e variazione delle dotazioni organiche;
- b) nei casi previsti dall'art. 19 del d. lgs. 626/94.

Art. 7

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

Si ritiene che la formazione costituisca un fattore determinante per lo sviluppo dell'amministrazione, rafforzando il ruolo attivo della dirigenza nell'opera di modernizzazione dell'apparato pubblico e nello sforzo teso al progressivo incremento del grado di efficienza e qualità dei servizi prestati.

Oltre all'aggiornamento professionale su specifiche discipline di settore, nell'ottica della valorizzazione della centralità della funzione dirigenziale, sarà data pertanto priorità a percorsi di formazione volti all'approfondimento di intervenute modifiche legislative, all'elaborazione di strategie di riorganizzazione dell'amministrazione mediante l'acquisizione di tecniche di miglioramento della qualità della regolazione e di semplificazione amministrativa, gestione delle risorse umane, comprese le procedure negoziali, snellimento delle procedure e riduzione dei termini e delle fasi procedurali, tecniche di razionalizzazione anche mediante l'unificazione di procedimenti, interventi di digitalizzazione dell'attività.

A tal fine, la Direzione generale del personale e formazione-risorse umane programmerà gli opportuni percorsi formativi sia autonomamente che nell'ambito di iniziative attivate da Scuole di formazione pubbliche ed Istituti privati per l'aggiornamento professionale del personale dirigente.

L'attività formativa, destinata anche ai dirigenti in posizione di distacco sindacale, sarà disciplinata ogni anno mediante la previsione di specifici percorsi formativi concordati entro il mese di maggio, per l'attività da effettuare nell'anno successivo.

PARTE SECONDA

Art. 8

INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI I CUI TITOLARI DEVONO ESSERE ESONERATI DALLO SCIOPERO, AI SENSI DELLA LEGGE N. 146 DEL 1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI DEI RELATIVI CCNL

Ai sensi della L. 146/1990 e successive modifiche, e dell'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto in data 8.03.2005, in occasione di sciopero deve essere garantito il funzionamento dei seguenti servizi qualificati quali servizi pubblici essenziali:

Presso l'Amministrazione centrale:

- a) servizio di portineria - centralino e di protocollazione della corrispondenza a cura dell'Ufficio I del Capo Dipartimento;
- b) segreteria Autorità Centrali a cura dell'Ufficio II del Capo Dipartimento;
- c) servizi – organizzazione e gestione IPM – CPA, Comunità e Centri polifunzionali presso Ufficio I della Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari.

A tal fine, fatto salvo il diritto di sciopero dei dirigenti, presso l'Amministrazione Centrale, dovrà prevedersi, a rotazione, la presenza di un Dirigente della Direzione Generale o degli Uffici del Capo Dipartimento cui fanno capo i servizi pubblici essenziali individuati nei punti a) b) c) e d).

Presso le sedi periferiche:

- a) i servizi tecnici presso i Centri Giustizia Minorile per quanto concerne l'inserimento dei minori in Comunità,
- b) gli Uffici dei Servizi Sociali Minorili, per quanto concerne l'assistenza alle udienze nei processi con rito direttissimo o con imputati in stato di fermo o detenzione, o nelle udienze di convalida;
- c) i Centri di Prima Accoglienza o le Comunità ove, in base a quanto stabilito dall'art. 81c.2 del D.P.R. 448/1988 che testualmente recita: "Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, il pubblico ministero dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare";
- d) gli Istituti Penali Minorili, per l'attività di custodia di minori in stato di detenzione.

A tal fine, fatto salvo il diritto di sciopero dei dirigenti, ciascun Dirigente dei Centri per la Giustizia Minorile è tenuto a garantire, nel proprio distretto, l'espletamento dei servizi pubblici essenziali individuati nei sopraindicati punti a), b), c) e d).

I dettagli riguardanti le unità di personale necessarie per garantire il servizio verranno definite tramite successivo ed apposito accordo da stipulare con le OO.SS.-Qualifiche Funzionali.

Art. 9

RISORSE FINANZIARIE

All'inizio di ogni anno, non appena saranno disponibili i dati relativi, le Parti procedono alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato.

A tal fine saranno resi disponibili dati analitici concernenti:

- la quantificazione iniziale dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato;
- l'importo delle retribuzioni individuali di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio nell'anno precedente, secondo le modalità di cui agli artt. 51 e 58 del CCNL 2002-2005;
- eventuali disponibilità economiche previste da specifiche disposizioni di legge o regolamenti;
- eventuali risorse aggiuntive di cui all'art. 43 della legge 449/1997;
- compensi derivanti da incarichi aggiuntivi, di cui all'art. 60 del CCNL 2002-2005, come disciplinati nel presente contratto integrativo.

Art. 10

CRITERI GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

Le Parti concordano che resti ferma la destinazione delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia nella misura dell'85% per la componente di posizione e del 15% per quella collegata al risultato, come previsto all'art. 57, comma 1, del CCNL 2002-2005.

In relazione a quanto previsto all'art. 58, comma 8, del medesimo CCNL eventuali risorse destinate alla retribuzione di posizione che, a consuntivo, risultassero ancora disponibili, vengono utilizzate per la retribuzione di risultato relativa all'attività resa nell'anno di riferimento, in aggiunta all'accantonamento del 15%.

Per la definizione dei criteri attuativi della disciplina concernente la retribuzione collegata ai risultati, al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla realizzazione di specifici progetti si fa rinvio agli specifici accordi integrativi contrattati a cadenza periodica.

Art. 11

INCARICHI AGGIUNTIVI

1. In relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dalle amministrazioni presso cui prestano servizio o su designazione delle stesse, i relativi compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'Amministrazione e confluiscono nei fondi di cui agli artt.

51 e 58 del CCNL, per essere destinati al trattamento economico accessorio, sulla base dell'art. 24, comma 3, del Dlgs n. 165/2001.

2. Con riferimento al disposto di cui al comma 2 dell'art. 60 del CCNL, le Parti convengono che una quota pari al 50% dell'importo dei compensi – disponibile una volta detratti gli oneri a carico dell'Amministrazione – venga corrisposta ai dirigenti interessati, per remunerare i maggiori oneri e responsabilità.

Art. 12

INCARICHI AD INTERIM

Nell'ipotesi di vacanza di organico ovvero di sostituzione del dirigente titolare dell'incarico, assente con diritto alla conservazione del posto, al dirigente del medesimo livello incaricato, ai sensi dell'art. 61 del CCNL stipulato il 21 aprile 2006, della reggenza dell'Ufficio con incarico ad interim, è riconosciuto, nell'ambito della retribuzione di risultato, un importo integrativo pari:

- al 25% del valore economico della retribuzione di posizione parte variabile prevista per l'incarico del dirigente sostituito qualora l'incarico ricoperto ad interim riguardi un ufficio dirigenziale di prima fascia retributiva;
- al 20% del valore economico della retribuzione di posizione parte variabile prevista per l'incarico del dirigente sostituito qualora l'incarico ricoperto ad interim riguardi un ufficio dirigenziale di seconda fascia retributiva;
- al 15% del valore economico della retribuzione di posizione parte variabile prevista per l'incarico del dirigente qualora l'incarico ricoperto ad interim riguardi un ufficio dirigenziale di terza fascia retributiva.